

ATTO N. DD 2285

DEL 23/06/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 131

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI QUINCINETTO - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. -
PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ E OSSERVAZIONI.

Premesso che per il Comune di Quincinetto la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C.M. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 104-23773 del 1/03/1983 e successivamente modificato con Variante approvata con D.G.R. n. 45-16153 del 22/06/1992;
- ha approvato tre Varianti Parziali al P.R.G. vigente, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/1997;
- ha approvato ai sensi della ex Legge Regionale n. 1/2007 una ulteriore Variante Strutturale anche di adeguamento al Piano per l'Assetto idrogeologico (PAI) con Deliberazione C.C. n. 54 del 21 dicembre 2017 (BUR n. 8 del 22/02/2018)
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 9 del 18 maggio 2020, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G. vigente, ai sensi del comma 5, articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, con nota prot. n. 1793 del 21 maggio (PEC ns. prot. n. 35459, stessa data), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal settimo comma della citata legge;
(Prat. n. VP_010/2020)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.174 abitanti nel 1971, 1.195 abitanti nel 1981, 1.135 abitanti nel 1991, 1.079 abitanti nel 2001 e 1.048 nel 2011, dato che conferma un trend demografico 1971/2011, in decremento;
- superficie territoriale di 1.779 ettari, dei quali 258 ettari di pianura e 1.521 di montagna; 96 ettari presentano superfici con pendenza inferiore al 5%, 197 ettari, presentano superfici con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e **1.486 ettari presentano superfici con pendenze superiori al 25%**. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, circa 136 ettari appartengono alla Classe I[^] e **709 ettari sono interessati dalla presenza di aree boscate**;
- il territorio comunale è ricompreso nell'Area Omogenea "ZONA 9 - EPOREDIESE" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della Città Metropolitana;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 24 - denominato



Città metropolitana di Torino

“Ivrea” di cui all’articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale “ ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l’insediamento di “centralità” di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi “sovracomunali” migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l’obiettivo della città diffusa.”;

- appartiene all’Unione Montana Dora Baltea con i Comuni di Quassolo e Tavagnasco e al Consorzio Bacino Imbrifero Montano Dora Baltea (B.I.M.);
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. **non** inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- il PTC2 non individua nel Comune Ambiti produttivi di livello 1 e 2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie: è attraversato da un tratto dell’Autostrada A5 Torino-Aosta e dalla ferrovia Chivasso - Ivrea - Aosta;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal corso del Fiume Dora Baltea e dalle acque pubbliche del Torrente Renanchio e del Rio Strepissone Nero;
- tutela ambientale:
- il territorio comunale è interessato, per vasta parte, dalla presenza del “vincolo idrogeologico” di cui alla L.R. 45/89 e s.m.i.;
- il PTC2 in corrispondenza della Dora Baltea individua “Fasce perifluviali” e “Corridoi di connessione ecologica” normati all’articolo 47 delle N.d.A.;
- parte del territorio è sottoposta al vincolo ex articoli nn. 136-157 del DLgs 42/2004 (DD.MM. 1 agosto 1985 “Galassini”) denominato “Vigneti di Carema”;

dato atto che il Comune di Quincinetto è adeguato al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), con Variante Strutturale ex L.R. 1/2007 approvata con D.C.C. n. 54 del 21 dicembre 2017 (BUR n. 8 del 22/02/2018);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 9 del 18 maggio 2020, di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, “... è stato motivato da ... 8 richieste pervenute al Comune ... da parte di privati cittadini, oltre alla correzione di un errore materiale delle NTA vigenti. ... “, di queste, l’Amministrazione Comunale, in coerenza con le indicazioni dettate dal vigente Piano Regolatore, ha accolto le seguenti:

- **modifica 2:** regione “Scialveis” via Scalero/via Giotto - *cambio di destinazione urbanistica della zona da “RT – Aree totalmente edificate a RC – Aree residenziali di completamento”*; superficie complessiva del lotto pari a mq 1.065 (978 mq riportati nella “Relazione urbanistica”, dei quali 900 mq interessati dalla modifica). L’area posta in sinistra orografica del Torrente Renanchio, a 300 m dalla sponda dello stesso, è in Classe IIIB2 di rischio idrogeologico. La variazione comporta un incremento di Capacità Insediativa Teorica (C.I.R.T.) pari a + 5 abitanti ed elimina altresì un errore materiale, in quanto sul lotto, cartograficamente è rappresentato un edificio, di fatto, non esistente. L’area ad oggi è interessata da deposito di materiale edilizio. La richiesta avanzata dalla proprietà scaturisce a seguito dell’approvazione della Variante Strutturale nell’anno 2017, la quale aveva trasformato il lotto di proprietà, da *area di espansione residenziale a RT – Aree totalmente edificate*:

- **modifica 3:** via Scalero n. 5 - cambio di destinazione urbanistica del terreno e del fabbricato soprastante da *“SC – Artigianato servizi e commercio” a “RC – Aree residenziali di completamento”* - superficie

complessiva di mq 812. L'ambito si presenta in gran parte edificato e posto in sinistra orografica del Torrente Renanchio, a 350 m dalla sponda, in Classe IIIB2 di rischio idrogeologico;

- **modifica 4:** via Scalaro - cambio di destinazione urbanistica da **“SC – Artigianato servizi e commercio” a “RC – Aree residenziali di completamento”** - superficie complessiva di mq 1.351. L'area è interessata dalla presenza di *“ ... un fabbricato in corso di costruzione a due piani fuori terra già oggetto di Concessione Edilizia ... ad oggi scaduta.* L'area è localizzata in sinistra idrografica del T. Renanchio, a una distanza minima di circa 350 m dalla sponda; è classificata dal punto di vista del rischio idrogeologico per la porzione più consistente in Classe II2 e la rimanente in Classe IIIA;

- **modifica 6:** via Fontanariola - cambio di destinazione urbanistica da **“RC – Aree residenziali di completamento in area VP – Verde Privato”**, a servizio dell'abitazione esistente - superficie complessiva di 367 mq; la modifica riduce la C.I.R.T. di n. 2 abitanti;

- **modifica 8:** via Scalaro - cambio di destinazione urbanistica da **“SC – Artigianato servizi e commercio a RC – Aree residenziali di completamento”** – superficie complessiva di mq 1.680 mq. L'ambito si presenta in gran parte edificato e posto in sinistra orografica del Torrente Renanchio, a 260 m dalla sponda, in Classe IIIB2 di rischio idrogeologico;

- **modifica 9: correzione di un errore materiale riscontrato nell'art. 4.01 comma 5 - “Aree Totalmente edificate (RT)” riportato a pag. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione e nell'articolo 4.02 comma 3 - “Aree residenziali di completamento (RC)” riportato a pag. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione;** si sostituisce l'errato richiamo del **Capo 8.04.4** invece del **Capo 8.04.3.**;

La documentazione di Variante verifica:

- la congruenza delle modifiche proposte con i contenuti del Piano di Classificazione Acustica, non ravvisando, a seguito dell'analisi la generazione di nuovi accostamenti critici;

- la compatibilità delle variazioni proposte con il quadro del rischio idrogeologico presente e con **le prescrizioni alle quali l'edificazione delle aree è subordinata**;

- la coerenza tra le previsioni/prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR);

La Variante propone un **incremento della C.I.R.T. (capacità insediativa residenziale teorica)** di Piano **pari a n. 3 abitanti** (derivante dal riconoscimento di un'area di completamento (**modifica n. 2**) che comporta un incremento di 5 unità e dallo stralcio dell'area residenziale (**modifica n. 6**), dal quale deriva un decremento di C.I. pari a 2 abitanti).

Per quanto riguarda la verifica di compatibilità/coerenza con i Piani sovracomunali, la documentazione urbanistica riporta quanto segue: *“ ... Le variazioni introdotte non sono in contrasto con le linee generali del PPR e del PTC2”*; approfondendo i temi nei documenti di carattere ambientale.

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato “in maniera contestuale”, accompagnando il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al PRGC con l'elaborato denominato *“Relazione di Verifica di Assoggettabilità a VAS”*. Detto documento, insieme alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati messi a disposizione dell' “Unità Speciale VAS, VIA, AIA” del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 9 del 18 maggio 2020 di adozione del Progetto Preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente:

- *“... contiene [in modo incompleto] la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...”*;



Città metropolitana di Torino

- non contiene il prospetto numerico che evidenzia "... **la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...**";

dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della L.R. 56/1977, così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la Deliberazione C.C. n. 9 del 18 maggio 2020 di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente :

- **non attesta la conformità agli strumenti di pianificazione territoriale ... regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali ... ; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di **adozione e approvazione** delle varianti stesse;**

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 4 luglio 2020;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...";

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché

le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitan, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 454-12570/2019 del 20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ..., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi del comma 7, dell'articolo 17 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente del Comune di Quincinetto, adottato con deliberazione C.C. n. 9 del 18 maggio 2020, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Quincinetto, le seguenti osservazioni:
 - con riferimento alla **modifica 2**, riguardante il "*cambio di destinazione urbanistica della zona da "RT - Aree totalmente edificate a RC - Aree residenziali di completamento"*", la quale comporta un incremento di Capacità Insediativa Residenziale Teorica (C.I.R.T.) pari a + 5 abitanti, la documentazione riporta la verifica, prevista dalla lettera e) del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 riferita esclusivamente al

rispetto del 4% dell'incremento della capacità insediativa per i “ ... *Comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti ...*”, perseguibile con Variante Parziale, omettendo che “ ... *tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio.*”. La richiesta avanzata dalla proprietà, scaturisce, peraltro, a seguito dell'approvazione della Variante Strutturale nell'anno 2017, la quale aveva trasformato il lotto di proprietà, da *area di espansione residenziale* a *RT – Aree totalmente edificate*;

- con riferimento alle **modifiche 3, 4 e 8**, consistenti nel cambio di destinazione da “*SC – Artigianato servizi e commercio* a *RC – Aree residenziali di completamento*”, la documentazione non propone alcuna verifica con i parametri del citato comma 5, né per quanto attiene l'**incremento della capacità insediativa residenziale** né per il rispetto della **quantità globale, in aumento o riduzione, delle aree a servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77**;
- in merito a quanto segnalato, ai fini della procedibilità della Variante in oggetto, occorre pertanto, siano effettuate le verifiche previste per il rispetto delle **condizioni di parzialità** dall'articolo 17 della Legge Regionale n. 56/77, a tal proposito si richiama il contenuto del comma 6 del citato articolo che recita “... *i limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG ...*”; **in caso di superamento dei suddetti limiti, non si potrà procedere all'approvazione della Variante in questione**;
- richiamando inoltre, il termine temporale al quale attestare le verifiche di cui al citato comma 6, non parrebbe corretto assumere quale riferimento la Variante Strutturale approvata con Deliberazione Consiglio Comunale n. 54 del 21 dicembre 2017, ai sensi della ex L.R. n. 1/2007 di modifica delle L.U.R.. La citata Legge che aveva introdotto la **pianificazione condivisa** tra gli Enti (Regione, Provincia e Comune) mediante la partecipazione a Conferenze di Pianificazione, era applicabile **esclusivamente** per Varianti di adeguamento al PAI, RIR e/o con modifiche non ascrivibili a contenuti aventi caratteristiche di Revisione o di Nuovo Piano. Si suggerisce di assumere più coerentemente, con il contesto normativo in atto, quale data di inizio della validità del P.R.G.C. la Variante approvata con D.G.R. n. 45-16153 del 22/06/1992 di modifica del P.R.G.C.M. (D.G.R. n. 104-23773 del 1/03/1983), aggiornata nei contenuti alla luce delle Varianti ad oggi approvate;
- si ricorda altresì, all'Amministrazione Comunale, qualora la Variante a seguito delle verifiche sopra elencate, risultasse procedibile, che la maggior parte delle modifiche ricadono in Classe IIIB2 della Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica, per le quali le Norme di Attuazione del Piano prevedono “ ... *Nelle porzioni di territorio comprese all'interno della perimetrazione della Classe IIIB2 ... considerato il grado di pericolosità e di rischio, oltre agli interventi di riassetto di carattere pubblico, necessari per la tutela del patrimonio urbanistico esistente, sono consentiti unicamente ... le ... trasformazioni che non aumentino il carico antropico, ovvero nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità*”; **pertanto l'attuazione delle modifiche proposte sarà subordinata alla realizzazione degli interventi suddetti**;
- alla luce delle osservazioni in merito alla classificazione della Variante, che precedono, si applica quanto previsto dal **comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77**, il quale recita “*se la ... città metropolitana ... ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana*”;
- nel dare atto che la **procedibilità** della Variante è **subordinata** alle verifiche di quanto sopra riportato, si richiama l'attenzione dell'Amministrazione Comunale a quanto segue, precisando che la documentazione

di Variante deve far riferimento all'articolo 14 "Elaborati del Piano Regolatore Generale" della L.U.R., in quanto la "**variante parziale**" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una **variante** nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, **requisiti formali e di chiarezza** che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa. In particolare deve essere allegato l'elaborato completo delle Norme di Attuazione, con evidenziati gli articoli oggetto di modifica;

- gli elaborati di Variante, inoltre, devono riportare il riferimento all'atto amministrativo di adozione ed essere sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e dai professionisti incaricati (anche nel caso di documenti informatizzati e "coordinati" con la partecipazione di diverse competenze), in modo da garantire la piena rispondenza tra gli atti pubblicati e quelli trasmessi agli Enti interessati;
 - le modificazioni introdotte, parrebbero coerenti con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2); l'elaborato della "Relazione urbanistica" riporta, esclusivamente, la seguente frase "... *le variazioni introdotte non sono in contrasto con le linee generali del PPR e del PTC2*", demandando agli allegati di carattere ambientale la verifica con i temi di scala sovracomunale; si ricorda all'Amministrazione Comunale, nell'eventuale fase di redazione del Progetto Definitivo, di effettuare una attenta valutazione puntuale da **evidenziarsi espressamente nella "Relazione Illustrativa" ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 delle N.d.A. del citato PTC2**;
 - con riferimento alle variazioni proposte, si ricorda, altresì all'Amministrazione Comunale di approfondire le motivazioni di interesse pubblico a supporto della Variante Parziale;
 - l'"Unità Speciale VAS, VIA e AIA - Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale" della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali (SCA), ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del "*Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS*" trova, pertanto, attuazione quanto previsto alla lettera j.1 "*Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"*", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016: "*In caso di silenzio l'iter procede*";
3. **di trasmettere** al Comune di Quincinetto la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 23/06/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)

Firmato digitalmente da Giannicola Marengo